

# **TI\_GERICHTE 90.1997.4 vom 21. Juli 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-07-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1997.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1997.4)

FR: TI\_GERICHTE 90.1997.4 du 21 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 90.1997.4 del 21 luglio 1997

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 37 cpv. LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il PR, oppure nega l'approvazione. Contro queste decisioni è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio a norma dell'art. 38 cpv. 1 LALPT. L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b) e i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto, la legittimazione attiva é data a norma dell'art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.

### **E. 2**

Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di \_\_\_\_\_). L'autonomia non è però assoluta. Giusta l'art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un'istanza. Nel Cantone Ticino l'autorità competente è, a norma dell'art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l'estensione di tale controllo con l'autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell'art. 2 cpv. 3 LPT : Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggia su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l'autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l'ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1. giugno 1995 in re Comune di \_\_\_\_\_, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991,

pag. 45 seg., in part. 55)

### **E. 3**

Oggetto della presente vertenza é l'istituzione di una zona di interesse archeologico nella località " \_\_\_\_\_ ", operata d'ufficio dal Consiglio di Stato nella sua risoluzione del 23 dicembre 1996. Il comune ricorrente, che non si oppone all'attribuzione alla zona archeologica dei comparti inedificati di " \_\_\_\_\_ " e di " \_\_\_\_\_ ", contesta invece decisamente il vincolo apposto sulla zona edificabile di " \_\_\_\_\_ ", situata a est del nucleo storico. A suo dire, le motivazioni espresse dall'UMS sulla necessità del vincolo non poggerebbero nella fattispecie (diversamente che per gli altri due comparti) su elementi di valutazione concreti e oggettivi, limitandosi a richiamare vaghi e non confermati indizi di ritrovamenti di materiale archeologico.

#### **E. 3.1**

L'introduzione nei PR, ed in particolare nel piano del paesaggio, delle "zone di interesse archeologico" é determinata in primo luogo dall'applicazione della legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 (n. 9.3.2.1. RL) e dal decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942 (n. 9.3.2.3.2). Sull'interesse e la valenza di queste particolari zone, il TF si é già pronunciato nella sentenza del 13.12.1988 in re \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, osservando che "... lo scopo principale dei piani menzionati ... consiste nell'informare il proprietario di un fondo sui possibili contenuti storici e archeologici dei terreni o degli stabili. .... Per la zona archeologica il vincolo si limita a dar ragguagli sulla possibilità di ritrovamenti e ad addurre la necessità di coordinare con le autorità responsabili i mutamenti del terreno che potrebbero danneggiare reperti archeologici. L'imposizione dei vincoli è disciplinata dalla rispettiva legislazione speciale (cfr. Scolari, Commento della legge edilizia del Cantone Ticino, n. 48 all'art. 16). I parametri edilizi e pianificatori rimangono a loro volta quelli ordinari, enunciati dalle norme di attuazione del piano ..." Ora, queste indicazioni sono senz'altro valide anche nella presente fattispecie : la delimitazione della zona di interesse archeologico é stata fatta a titolo prudenziale ed indicativo, non avendo l'UMS precluso la possibilità di ridurre (ma anche ampliare) il suo perimetro in funzione di ritrovamenti e accertamenti che potranno verificarsi (cfr. lettera del 12.7.1996 dell'UMS alla SPU); la sua sovrapposizione alla zona edificabile (e largamente edificata) di " \_\_\_\_\_ " non ha inoltre nessuna influenza sulle capacità edificatorie del comparto, che risulteranno pur sempre quelle riportate nelle NAPR. In siffatte circostanze, le eventuali restrizioni della proprietà che dovessero risultarne, discenderebbero non già dall'inserimento del fondo nella discussa zona ma dalle conseguenze che i ritrovamenti fattivi trarrebbero con sé in forza delle disposizioni del diritto cantonale (e/o federale). In altre parole, la restrizione della proprietà è posta in essere non tanto dalla collocazione nella zona protetta quanto dall'eventuale reperimento in essa di valori protetti dalla legge. I possibili inconvenienti che potrebbero derivarne sono giustificati dall'esigenza di offrire un'effettiva tutela a beni che per la loro potenziale importanza storica, antropologica e culturale sono protetti dalla legge cantonale. Né peraltro l'obbligo di comunicare preventivamente uno scavo al competente ufficio (UMS) appare talmente grave da violare il principio della proporzionalità. Ad ogni buon conto non v'è alcun motivo di paventare le gravi conseguenze sull'utilizzo dei fondi che il ricorrente sembra, implicitamente, aspettarsi dall'assegnazione di terreni edificabili a queste zone.

#### **E. 4**

Per le predette considerazioni, il ricorso é respinto; la zona di interesse archeologico istituita nel comparto “\_\_\_\_\_” é quindi riconfermata. Non si prelevano tuttavia né tasse né spese dal comune, dato che é intervenuto nell’espletamento delle sue funzioni e non già a difesa di interessi patrimoniali. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.